

Milano, 23 aprile 2018

Egr. sig.
Alessandro Fermi
Presidente del Consiglio
regionale Lombardia
Via G.B. Pirelli, 12,
10124, Milano

E p c.

Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
Direttore Generale Mario Nova

A mezzo pec: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it;
ambiente@pec.regione.lombardia.it;
mario_nova@regione.lombardia.it


Oggetto: esclusione dei cittadini extracomunitari dal servizio volontario di vigilanza ecologica

Alle scriventi organizzazioni – che operano nel campo del contrasto alle discriminazioni e sono iscritte nell'elenco delle associazioni e degli enti di cui all'art. 5 del D.lgs 215/2003 – è stata segnalata la L. R. 9/2005 recante la "Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica".

All'art. 2, tra i requisiti, si prevede che l'aspirante guardia ecologica volontaria debba "*essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea [...]*".

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. le uniche funzioni assegnate alla guardia ecologica volontaria sono quelle di informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale, di vigilanza al fine di prevenire, segnalare o accertare fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale, di collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni e per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza di disastri di carattere ecologico.

Si tratta quindi di attività che non prevedono in nessun caso l'esercizio di pubbliche funzioni e che pertanto non potrebbero essere riservate ai cittadini italiani e della UE nemmeno se si trattasse di



dipendenti pubblici (cfr. art. 38 D.lgs 165/01); a maggior ragione non possono apporsi limitazioni laddove si tratti di mera attività di volontariato, che come tale è soggetta al solo principio paritario di cui all'art. 2 TU immigrazione.

A ciò si aggiunga che la questione del rapporto tra cittadinanza e partecipazione a progetti di utilità sociale è stata definita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 119 del 25 giugno 2015, che ha


esteso l'accesso al servizio civile anche ai cittadini extra-UE regolarmente residenti, argomentando che *"le finalità di solidarietà sociale, nonché l'inserimento in attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, concorrono a qualificare (il servizio civile) – oltre che come adempimento di un dovere di solidarietà – anche come un'opportunità di integrazione e di formazione alla cittadinanza"*.

Le medesime argomentazioni possono essere estese anche al servizio di volontario di vigilanza che è istituito al fine di *"favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali"* (cfr. art. 1 L.R.). Trova quindi applicazione quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza e dunque che *"L'esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile nazionale, impedendo loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune, comporta dunque un'ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all'integrazione nella comunità di accoglienza"*.

Pertanto dovrebbero essere ammessi come volontari di vigilanza ecologica, anche *"gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia"* così come previsto per il servizio civile dall'art. 14 del citato D.lgs.

Né potrebbe osservarsi in senso contrario che, ai sensi dell'art. 6 L.R. cit. il Prefetto nomina con decreto *"coloro che hanno superato l'esame e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"* richiamando in questo modo la disciplina relativa alla nomina a guardia particolare, che impone tra i requisiti il possesso della cittadinanza italiana o europea.

Il richiamo alla suddetta disciplina appare infatti poco coerente rispetto alle funzioni attribuite alle guardie ecologiche volontarie. Ai sensi dell'art. 1 del TU delle leggi di pubblica sicurezza *"L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni[...]"*, attribuzioni che, come detto, non risultano affatto comparabili a quelle sopraindicate e disciplinate dall'art. 1 della L.R.



L'attività esercitata dalla guardia ecologica volontaria deve quindi essere ricondotta, piuttosto che alla tutela della sicurezza pubblica, alla disciplina del volontariato che risulta peraltro richiamata dallo stesso art. 1, comma 3, L.R. ove si prevede che *"il servizio volontario di vigilanza ecologica è iscritto di diritto nell'apposita sezione del registro generale di volontariato sensi della L.R. 14 febbraio 2008 n. 1"* istituito dalla Legge-quadro sul volontario 266/1991 all'art. 6.

A norma di suddetta disciplina nessun requisito limitativo è previsto con riferimento alla nazionalità e pertanto l'accesso al servizio di volontario di vigilanza ecologica dovrebbe essere garantito anche a tutti i cittadini extracomunitari legalmente residenti.

In conclusione, riteniamo che l'attuale disciplina debba essere rivista per renderla conforme ai principi affermati dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza, nonché alla legislazione nazionale in tema di volontariato.

La invitiamo pertanto a sottoporre al Consiglio Regionale la necessità di una revisione legislativa in tal senso.

Confidiamo in un positivo riscontro e restiamo a disposizione Sua e del Consiglio per ogni opportuno chiarimento

Distinti saluti

Per ASGI

Servizio antidiscriminazione

dott. ssa Viola Rimondini

Per FONDAZIONE GUIDO PICCINI PER I DIRITTI DELL'UOMO ONLUS

Il Presidente Marco Brizzi

